



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 maggio 2012:

LEGGE 21 MAGGIO 2012 N.54

LEGGE ISTITUTIVA DELL'ENTE POSTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art.1

(Istituzione e denominazione)

E' istituito l'Ente Poste della Repubblica di San Marino (EPSM), denominato Poste San Marino, ente pubblico dotato di personalità giuridica, con autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e regolamentare (di seguito indicato nella presente legge Ente Poste).

Al fine di raggiungere gli scopi delineati è assegnato in favore dell'Ente un fondo di dotazione da parte dello Stato.

Art.2

(Missione e funzioni)

L'Ente Poste gestisce secondo criteri di economicità ed efficienza i servizi postali nonché i servizi e le attività di cui di seguito ed è l'Autorità competente a dare esecuzione a quanto disposto dalle Convenzioni internazionali e relativi regolamenti attuativi in tali materie.

L'Ente Poste ha le seguenti funzioni:

- garantisce il servizio postale internazionale, assolvendo in tale ambito, per conto della Repubblica di San Marino, anche le funzioni di rappresentanza;
- negozia le convenzioni e gli accordi internazionali di settore tenuto conto dell'evoluzione dei servizi e dei prodotti, su mandato del Congresso di Stato;
- esercita l'attività di raccolta, smistamento, instradamento e distribuzione degli invii postali sul territorio;
- offre i servizi finanziari postali descritti nell'Allegato A) alla presente legge;
- offre altri servizi delegati dalla Pubblica Amministrazione e dal Settore Pubblico Allargato;
- svolge i servizi di incasso e di pagamento delegati dal Servizio di Tesoreria della Banca Centrale, nonché quelli delegati da uffici e enti pubblici;
- svolge attività di ricerca e valorizzazione nei settori di propria competenza;

- svolge, nell'osservanza dei limiti e delle prescrizioni di legge vigenti, ogni altra attività funzionale e strumentale allo sviluppo del settore postale;
- predispone regolamenti per la definizione e per l'adozione delle tariffe per i servizi postali;
- emana regolamenti applicativi nelle materie di propria competenza.

I servizi finanziari postali di cui all'Allegato A) alla presente legge saranno attivati con decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2012.

Art. 3

(Indirizzo e controllo)

Le funzioni di indirizzo e controllo sulle attività dell'Ente Poste sono demandate al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato con delega alle Poste.

Art. 4

(Organi dell'Ente Poste)

Sono organi dell'Ente Poste:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 5

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni e competenze:

- 1) adotta gli atti ed intraprende ogni iniziativa utile per il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 e per la realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 2;
- 2) sviluppa i piani e i progetti di propria pertinenza al fine di dare esecuzione agli indirizzi adottati dal Congresso di Stato conformemente all'articolo 3;
- 3) formula proposte e ipotesi di sviluppo dell'attività dell'Ente Poste al Congresso di Stato per le relative determinazioni;
- 4) approva il bilancio preventivo annuale e pluriennale e le eventuali variazioni per la successiva adozione da parte del Consiglio Grande e Generale;
- 5) approva il bilancio consuntivo per la successiva adozione da parte del Consiglio Grande e Generale ed il bilancio economico patrimoniale redatto ai sensi della normativa in materia societaria e delle norme in materia di vigilanza bancaria;
- 6) delibera l'attivazione e/o la soppressione di prodotti;
- 7) adotta i regolamenti di servizio;
- 8) propone al Congresso di Stato il fabbisogno quali-quantitativo del personale dell'Ente Poste;
- 9) delibera l'adozione delle tariffe dei prodotti postali in regime di libero mercato e le commissioni dei servizi finanziari erogati e propone al Congresso di Stato le tariffe dei prodotti postali rientranti nel Servizio Postale Universale;
- 10) propone al Congresso di Stato l'accensione di mutui;
- 11) propone al Congresso di Stato l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili funzionali all'esercizio delle attività dell'Ente Poste;
- 12) assume le decisioni strategiche relative all'organizzazione dell'Ente e delibera su quant'altro ritenuto utile agli interessi dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare compiti al Presidente o a membri del Consiglio di Amministrazione stabilendo altresì le modalità con le quali le decisioni assunte dai soggetti delegati debbono essere portate alla sua conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri di esercizio della facoltà di firma e può conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o negozi al Presidente o ad altro membro del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 6

(Composizione Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale in un numero di membri, pari a cinque, compreso il Presidente, scelti tra persone con competenze ed esperienze in ambito economico e/o giuridico ed in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa in materia societaria e di vigilanza bancaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Nella prima seduta utile il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente.

Il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato con decreto delegato.

Art. 7

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su convocazione del Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le delibere assunte devono risultare da apposito processo verbale.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive ad eccezione di quelle da sottoporre al controllo preventivo di legittimità e di quelle che per legge o regolamento necessitano di ulteriori o diversi atti ai fini della loro efficacia ed esecutività.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse in relazione agli argomenti in discussione. Qualora sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse per un membro del Consiglio di Amministrazione questi è tenuto ad astenersi dalla discussione e dal voto. L'astensione viene verbalizzata.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Può altresì partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Collegio Sindacale. Anche a queste figure si applica il dovere di astensione di cui al comma che precede.

Art. 8

(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente Poste.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Grande e Generale, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare le iniziative

improcrastinabili di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di convocare al più presto il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 *(Direttore Generale)*

Il Direttore Generale:

- sovrintende all'andamento tecnico-amministrativo dell'Ente Poste;
- è Capo del Personale dell'Ente Poste ai sensi delle leggi vigenti;
- individua e propone al Consiglio di Amministrazione il fabbisogno quali-quantitativo del personale dell'Ente Poste;
- riferisce mensilmente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'Ente Poste;
- predispose il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni per il successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Grande e Generale;
- predispose il bilancio consuntivo per il successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Grande e Generale ed il bilancio economico patrimoniale ai sensi della normativa in materia societaria e delle norme in materia di vigilanza bancaria. I bilanci e gli altri documenti contabili sono da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione;
- esercita tutte le attribuzioni demandategli da norme, regolamenti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- assicura la regolare erogazione di prodotti e/o servizi, adotta ogni atto necessario al funzionamento dell'Ente Poste, risponde della gestione amministrativa dell'Ente Poste.

La nomina del Direttore Generale è deliberata dal Congresso di Stato.

L'incarico di Direttore Generale è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile.

I titoli di studio sono definiti dall'articolo 20, comma 3, dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188.

Fatte salve le disposizioni speciali previste dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla Legge 31 luglio 2009 n.108 e le incompatibilità speciali di cui all'articolo 76 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

Art. 10 *(Collegio Sindacale)*

Il Collegio Sindacale è nominato dal Consiglio Grande e Generale per la durata di tre anni con possibilità di rielezione.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza stabiliti dalla normativa in materia societaria e di vigilanza bancaria, di cui almeno due iscritti al Registro previsto dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146. Un membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

Il Collegio Sindacale, nella sua prima seduta utile, elegge fra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio Sindacale esercita le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto delle leggi e dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sulla regolarità e adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Ente Poste e del sistema dei controlli;

- verifica la gestione finanziaria e la rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili;
- svolge controlli periodici in materia amministrativa contabile sull'andamento dell'Ente Poste redigendo apposito verbale;
- esamina i rendiconti riferendo con apposita relazione al Consiglio di Amministrazione;
- svolge ogni altra funzione e compito allo stesso attribuiti dalle norme vigenti.

Fatte salve le funzioni del Collegio Sindacale disciplinate dal presente articolo, il bilancio dell'Ente Poste, redatto ai sensi della normativa in materia societaria e di vigilanza bancaria, è certificato da una società di revisione nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente su designazione del Congresso di Stato. L'incarico per la certificazione del bilancio non può eccedere i cinque anni.

Art. 11

(Incompatibilità, revoca e decadenza dall'incarico)

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente e di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con:

- a) la qualità di membro del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e di dipendente dell'Ente Poste;
- b) l'accettazione di cariche in imprese, organizzate in forma individuale o collettiva, che abbiano competenze, interessenze o esercitino attività o funzioni affini, connesse o correlate a quelle di competenza dell'Ente Poste;
- c) l'assunzione di incarichi direttivi o la qualità di funzionario o dipendente nelle imprese di cui al punto b);
- d) la partecipazione societaria o qualsiasi interessenza nelle imprese di cui al punto b);
- e) l'assunzione di cariche sociali, la qualità di funzionario, dipendente, la partecipazione societaria in imprese, organizzata in forma collettiva o individuale, esercenti attività o che abbiano competenze, funzioni affini, correlate e connesse con quelle di pertinenza dell'Ente Poste.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono rimossi dalla loro carica dal Consiglio Grande e Generale qualora non soddisfino più le condizioni stabilite dai commi precedenti oppure nel caso in cui non siano più in grado di svolgere la loro attività.

Nel caso di dimissioni volontarie i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio Sindacale restano in carica fino alla loro sostituzione.

La sostituzione dei membri decaduti, revocati o dimissionari è effettuata dal Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile successiva alla comunicazione.

Art. 12

(Sistema dei controlli)

Il Direttore è tenuto ad organizzare e garantire un sistema di controlli, approvato dal Consiglio d'Amministrazione previo parere conforme del Collegio Sindacale, inteso come il complesso di regole e procedure atte ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, gestione dei rischi, produttivi, distributivi, ecc.);
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità della complessiva operatività alla legge, alla normativa di vigilanza nonché alle politiche, piani, regolamenti e alle direttive interne.

Il Sistema dei Controlli del Settore Finanziario Postale è strutturato su tre distinti livelli di controllo a presidio dei rischi aziendali: controlli di linea (I livello), controlli sulla gestione dei rischi e sulla compliance (II livello), controlli di revisione interna (III livello).

La struttura organizzativa dell'Ente deve assicurare la necessaria separazione tra funzioni

operative e di controllo.

Il Direttore risponde al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della funzionalità del sistema dei controlli interni.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, ciascuno negli ambiti di propria competenza, sono tenuti a verificare il rispetto delle procedure interne ed eseguono un periodico monitoraggio sull'adeguatezza e l'efficacia del sistema stesso.

Art. 13

(Attività e servizi)

L'attività dell'Ente Poste si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizi Postali;
- b) Servizi Finanziari Postali.

Le attività e l'organizzazione dei rispettivi servizi sono disciplinate con appositi decreti delegati.

Con riferimento alle attività afferenti ai Servizi Finanziari Postali, l'Ente Poste è soggetto vigilato ai sensi della normativa in materia bancaria e soggetto designato ai sensi della normativa in materia di contrasto al riciclaggio. Tenuto conto della natura di ente pubblico e delle specificità delle attività svolte, i decreti delegati di cui al comma precedente, riferiti ai Servizi Finanziari Postali, definiscono quali norme in materia bancaria, finanziaria e antiriciclaggio, e con quali eccezioni, sono applicabili all'Ente Poste. Le autorità di vigilanza, con proprio regolamento, possono emanare specifiche disposizioni di vigilanza relative all'Ente.

I servizi di cui al primo comma, come descritti relativamente ai Servizi Finanziari Postali nell'Allegato A) alla presente legge, possono essere modificati o integrati con apposito decreto delegato per rispondere ai mutamenti nelle esigenze dei servizi, del mercato e del contesto regolatorio di riferimento.

L'assegnazione delle risorse umane alle attività di cui al primo comma è disposta in conformità alle normative vigenti in materia tenuto conto del fabbisogno quali-quantitativo dell'Ente medesimo.

L'Ente Poste adotta le forme di comunicazione più idonee, anche informatiche, per promuovere l'attività svolta e rendere trasparenti le proprie deliberazioni. Inoltre adotta le misure più confacenti a fornire all'utenza servizi anche on-line.

Art. 14

(Fabbisogno)

Nel fabbisogno dell'Ente sono previste due figure di Esperto/Responsabile da reperirsi preferibilmente fra i dipendenti del Settore Pubblico Allargato o degli enti partecipati dallo Stato o fra figure professionali con esperienza specifica nel settore o fra gli iscritti nelle liste di mobilità, a cui sono demandate attività rispettivamente relative ai servizi postali e relative ai servizi finanziari postali. Le caratteristiche professionali di tali figure non dirigenziali sono previste dal fabbisogno dell'Ente Poste fermo restando che alla figura preposta a presidiare i servizi finanziari postali sono richieste competenze e responsabilità specifiche in relazione a tali servizi ed alla funzione di Vice Direttore dell'Ente ad esso assegnata.

Art. 15

(Finanziamento)

Il finanziamento dell'Ente Poste è garantito attraverso la riscossione dei proventi dei servizi postali e finanziari postali, di altri proventi derivanti dalle attività svolte per conto di uffici della

Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato, i canoni di concessione, le donazioni e liberalità, i contributi dei soggetti pubblici o privati e il finanziamento dello Stato nelle modalità previste dalle leggi.

Art. 16

(Regime amministrativo contabile)

La gestione finanziaria dell'Ente Poste è effettuata ai sensi della Legge 18 febbraio 1998 n.30 "Norme generali sull'Ordinamento Contabile dello Stato".

L'Ente è altresì tenuto, in ragione della tipologia di attività svolta, a uniformarsi, nella redazione del bilancio, ai pertinenti principi contabili di tipo privatistico, alla redazione pertanto del bilancio economico patrimoniale e della nota integrativa di cui alle norme in materia di società fatte salve le specifiche disposizioni della normativa bancaria in materia di redazione del bilancio da parte dei soggetti vigilati.

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente è disciplinata da apposito decreto delegato il quale può prevedere disposizioni in deroga alla Legge 18 febbraio 1998 n.30 al fine di armonizzare il regime contabile pubblicistico con quello privatistico.

Art. 17

(Trasformazione dell'Ente Poste in Società per Azioni)

Al fine di ottimizzare l'efficienza dei servizi offerti in coerenza con gli indirizzi internazionali dell'Unione Postale Universale, di ridurre i costi di gestione e di permettere una più funzionale articolazione dei settori operativi, è dato mandato al Congresso di Stato, a seguito di verifica periodica sugli obiettivi raggiunti e sulle scelte strategiche individuate dal Consiglio di Amministrazione, di presentare al Consiglio Grande e Generale un progetto di legge per la trasformazione dell'Ente in Società per azioni di diritto sammarinese di proprietà pubblica.

Art. 18

(Regime fiscale)

L'Ente Poste è esente, quale soggetto passivo, da ogni imposta, tassa e tributo previsti dall'Ordinamento.

Art. 19

(Utile dell'Ente)

L'utile dell'Ente sarà versato allo Stato salvo il reinvestimento o l'accantonamento ai Fondi di riserva coerentemente con gli indirizzi del Congresso di Stato.

Art.20

(Disciplina transitoria)

Le disposizioni della presente legge, relative alla organizzazione contabile e amministrativa dell'Ente trovano attuazione dall'entrata in vigore del decreto delegato di cui all'ultimo comma dell'articolo 16.

La predisposizione del bilancio di tipo privatistico diviene obbligatorio all'attivazione dei servizi finanziari postali.

In attesa dell'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 13, l'Ente Poste subentra a tutti gli effetti, per le attività non inerenti le telecomunicazioni, alla Direzione Poste e Telecomunicazioni di cui alla Legge n.106/1993 e all'UO Poste e Telecomunicazioni di cui all'articolo 20 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 per l'espletamento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti nonché per la predisposizione di ogni attività necessaria alla piena operatività dell'Ente medesimo ai sensi della presente legge.

Per effetto di quanto previsto al comma che precede, l'Ente Poste subentra in tutti i contratti, Accordi e Convenzioni in essere alla data di trasformazione fino alla loro naturale scadenza.

Fino alla definizione del fabbisogno quali-quantitativo del personale dell'Ente Poste, il personale di ruolo del Settore Poste di cui al Titolo XI della Legge 17 settembre 1993 n.106 resta assegnato all'Ente con le attuali qualifiche; il personale con rapporto di lavoro in corso presso il Settore Poste, sia esso proveniente dalle graduatorie che incaricato a livello superiore è prorogato nell'incarico e assegnato all'Ente Poste, secondo le disposizioni di carattere generale vigenti per il Settore Pubblico Allargato.

Il personale relativo al settore telecomunicazioni di cui al Titolo XI della Legge 17 settembre 1993 n.106 è assegnato al Dipartimento Economia fino alle nuove disposizioni in materia.

Al personale dipendente dell'Ente Poste si applica il trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato.

Art. 21
(Abrogazione)

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 22
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 maggio 2012/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

ALLEGATO A
SERVIZI FINANZIARI POSTALI - ATTIVITÀ FINANZIARIA DELL'ENTE

- a) Esercita l'attività bancaria limitatamente alla raccolta del risparmio:
 - a mezzo depositi, compresi i conti correnti postali;
 - a mezzo titoli anche obbligazionari;
- b) eroga servizi di pagamento, così come definiti all'Allegato 1, lettera I, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) eroga i servizi di emissione di moneta elettronica così come definiti all'Allegato J della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) eroga i servizi di incasso e trasferimento di fondi nell'ambito dei circuiti internazionali Eurogiro e Moneygram;
- e) eroga i servizi di emissione e pagamento vaglia postali;
- f) colloca strumenti finanziari per conto dello Stato;
- g) assume esposizioni creditizie o finanziarie unicamente verso lo Stato e il settore pubblico allargato.